

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORI UNIVERSITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 230/2005

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara, C.F. n. 80007370382, rappresentata dal Rettore, Prof. Pasquale Nappi, nato a Sassari, il 22.05.1960 e domiciliato per la carica in Ferrara, via Savonarola n. 9, (d'ora innanzi denominata "Università")

E

La GIMA S.p.A., con sede in Via Kennedy 17 40069 Zola Predosa (BO), Cod. Fisc. e Partita IVA n. 02506731203, nella persona del suo rappresentante legale Ing. Lorenzo Maldarelli, nato a Bologna il 30/05/1970, elettivamente domiciliato presso la sede della Società ai fini della presente convenzione, (d'ora innanzi denominata "Società") (qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

VISTI

- la Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- il "Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 230/2005" emanato con D.R. n. 163/2010;
- il "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

PREMESSO CHE

- l'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo;
- nel Dipartimento di Ingegneria, Laboratorio in rete – Tecnopolo MechLav si rende necessario, in virtù del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche nel campo della Ingegneria Informatica stipulare il rinnovo di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 della durata di 1 anno per il settore scientifico disciplinare 09/H1. Sarà altresì possibile, come nel seguito meglio specificato, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della normativa vigente;
- gli obiettivi e le finalità del soggetto finanziatore, risultano convergenti con quelli dell'Università, a garanzia della libertà e dell'autonomia della didattica e della ricerca

IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)



scientifico, nel rispetto dei valori che sono alla base delle attività Universitarie e in conformità con i principi della Costituzione relativi allo sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.) e della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.);

- che la Società intende incaricare l'Università dello svolgimento del programma di ricerca indicato nel presente contratto, avvalendosi, per l'importo del corrispettivo pattuito, del credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca ai sensi dell' art.1 commi da 95 a 97 della L. 24.12.2012 n. 228.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Realizzazione del progetto di ricerca “Interfacce HMI per il controllo delle macchine automatiche” il cui testo è descritto nell'allegato tecnico, parte integrante della predetta convenzione.

Le Parti concordano altresì che l'Università si impegna a rinnovare n. 1 contratto di Ricercatore a tempo determinato a norma dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 230/2005 della durata di 1 anno presso il Dipartimento di Ingegneria – Laboratorio in rete – Tecnopolo MechLav per il settore scientifico disciplinare 09/H1.

Nel caso non sia raggiunto l'importo totale per il rinnovo di n. 1 contratto di Ricercatore a tempo determinato anche con il contributo di altri cofinanziatori, le Parti concordano che l'importo di cui all'art.3 della presente convenzione sia destinato al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 316 del 30 marzo 2011”.

Eventuali importi residui saranno destinati alla medesima attività di ricerca.

Art. 2 – MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO

L'incarico sarà rinnovato, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 230/2005”.

Nel caso vengano attivati uno o più assegni di ricerca gli stessi saranno disciplinati dal Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 3 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO

La Società si impegna a versare all'Università la somma complessiva di € 29.000 (euro ventinovemila) per le attività di cui all'art 1.

L'importo pattuito complessivo sarà interamente versato dalla Società entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 – EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data del relativo perfezionamento e risultano efficaci sino al completo adempimento degli obblighi previsti da parte dei contraenti.

Nel caso di cessazione dal servizio del ricercatore o dell'assegnista di ricerca prima della scadenza del presente accordo, le Parti concordano che importi residui saranno destinati all'attività di ricerca oggetto della presente convenzione.

IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)



La stipula del presente accordo non comporta obblighi per l'Università ad acquistare prodotti dalla Società.

Art. 5 – RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CONTRATTO

I Responsabili Scientifici designati dalle parti per la gestione del contratto sono:

- per l'Università, il prof. Cesare Stefanelli;
- per la Società, l'Ing. Dario Rea.

Art. 6 – RESPONSABILITA'

Le parti espressamente dichiarano che il personale della Società che si recherà presso l'Università e il personale dell'Università che si recherà presso la Società, per motivi inerenti il presente contratto, è coperto da assicurazione, a carico rispettivamente della Società e dell'Università, per qualsiasi danno derivante da rischio e malattie professionali.

Il personale della Società che si rechi presso l'Università e il personale dell'Università che si rechi presso la Società, per motivi inerenti il presente contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti presso gli enti dove si reca.

Art. 7 – PROPRIETA' INDUSTRIALE DEI RISULTATI E RISERVATEZZA

La proprietà dei risultati dello studio oggetto del presente contratto è della Società.

Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano brevettabili, la Società sarà immediatamente informata e dovrà esprimere il proprio interesse a ciascuno di tali eventuali brevetti.

In caso affermativo la Società acquisirà il diritto alla titolarità di tale eventuale brevetto alle seguenti condizioni:

- 1a - la Società avrà il diritto a scrivere il brevetto;
- 2a - l'Università sarà indicata come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori;
- 3a - contestualmente al deposito l'Università cederà la propria titolarità alla Società;
- 4a - la Società sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento e provvederà a sostenere tutte le spese relative all'atto di cessione e a trascrivere lo stesso presso i competenti uffici nazionali e/o internazionali quanto prima;
- 5a - nel caso di deposito di domanda di brevetto nazionale la Società riconoscerà all'Università un premio complessivo pari a Euro 1.000,00 (mille/00); nel caso di deposito di domanda o di domanda di estensione internazionale la Società riconoscerà all'Università un ulteriore premio complessivo pari a Euro 1.000,00 (mille/00). Oltre detti premi nulla sarà dovuto all'Università e agli inventori indicati dall'Università da parte della Società per quanto riguarda il brevetto depositato.
- 6a - L'Università godrà del diritto d'uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per soli fini scientifici e didattici;
- 7a - Laddove la Società decida di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'Università, che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la titolarità del brevetto in quei Paesi non più di interesse della Società.

Nel caso in cui la Società non esprimesse interesse al brevetto sarà l'Università a decidere se depositare una domanda di brevetto. In caso affermativo sarà previsto che:

- 1b - l'Università avrà il diritto a scrivere il brevetto;
- 2b - l'Università sarà indicata come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori;
- 3b - la Società avrà diritto di ottenere la concessione di una licenza non esclusiva a titolo oneroso a condizioni di mercato;
- 4b - la Società non potrà concedere l'uso della licenza non esclusiva senza il preventivo accordo ottenuto dall'Università;
- 5b - l'Università sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento;

IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)



6b - la Società godrà di un diritto di prelazione nel caso in cui l'Università riceva da terzi offerte di concessione sull'esclusiva d'uso del brevetto. Tale diritto potrà essere esercitato alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi.

In ogni caso la Società è tenuta a esprimere il proprio interesse alla brevettazione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'Università riguardante i risultati ritenuti brevettabili. In caso di mancata risposta si riterrà tacitamente che la Società non è interessata al brevetto.

La pubblicazione dei risultati, potrà essere effettuata direttamente dalla Società citando il Responsabile del contratto e i suoi collaboratori. Il Responsabile della ricerca potrà utilizzare i dati acquisiti per pubblicazioni su Congressi e Riviste, dandone comunicazione alla Società e indicando la stessa come fonte del finanziamento.

Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano brevettabili, la pubblicazione degli stessi dovrà essere effettuata dopo che la Società o l'Università avranno provveduto alla protezione dei risultati come indicato ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Le parti, attraverso il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente scrittura, si impegnano a osservare il segreto per quanto riguarda informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venute a conoscenza, o che venissero comunicate in virtù della presente convenzione, nonché per i risultati specifici connessi ai dati dall'Università e dalla Società forniti durante lo svolgimento del progetto.

Tutti i documenti messi a disposizione dalle parti dovranno essere considerati confidenziali e dovranno essere restituiti alle stesse al termine della presente convenzione.

Art. 7 bis) - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI E RISERVATEZZA

Con riguardo ai risultati dello studio oggetto del presente contratto tutelati ab origine dal diritto d'autore, la titolarità dei diritti morali spetterà agli autori dell'opera in base alle normative vigenti. Nello stesso ambito, la titolarità dei diritti patrimoniali sull'opera spetterà alla Società.

Nel caso di mancato sfruttamento economico dell'opera di cui sopra da parte della Società, la titolarità dei diritti patrimoniali spetterà all'Università. Si avrà mancato sfruttamento economico qualora l'opera in parola non sia commercializzata, licenziata o ceduta a condizioni di mercato entro 6 (sei) mesi dalla naturale scadenza del contratto o dal verificarsi delle ipotesi di risoluzione o di recesso di cui all'Art. 10 dello stesso.

Resta inteso che qualora la Società operi lo sfruttamento economico dei risultati, la medesima riconoscerà all'Università un premio complessivo pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

L'Università godrà del diritto d'uso del diritto d'autore, gratuito e perpetuo, per soli fini scientifici e didattici.

Qualora la Società non operi lo sfruttamento economico dei risultati, l'Università diverrà titolare del diritto patrimoniale sull'opera. In questo caso la Società avrà diritto di ottenere la concessione di una licenza non esclusiva a titolo oneroso a condizioni di mercato.

Art. 8 – CONTROVERSIE

Le parti convengono di comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo. In mancanza di bonaria composizione, le eventuali controversie saranno decise in sede giudiziale innanzi al Foro competente di Ferrara.

Art. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs 196/2003 – cd. Codice Privacy – l'Università provvede al trattamento dei dati personali conosciuti in costanza dell'attività convenzionale esclusivamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in ogni caso conformemente all'Informativa privacy pubblicata sul sito internet di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)



Art. 10 – NORMA TRANSITORIA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia al codice civile e ai vigenti regolamenti universitari:

- “Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 230/2005” emanato con D.R. n. 163/2010
- “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 316 del 30 marzo 2011

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spesa a carico del richiedente.

Università degli Studi di Ferrara
IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)



Gima S.p.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Ing. Lorenzo Maldarelli)

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Lorenzo Maldarelli', written in a cursive style.

Allegato tecnico al progetto:

Interfacce HMI per il controllo delle macchine automatiche

1. Obiettivi di progetto

Obiettivo del progetto di ricerca è lo studio e il progetto di una nuova interfaccia HMI per il controllo delle macchine automatiche della divisione Caffè di GIMA SpA. L'interfaccia dovrà essere facilmente riconfigurabile per funzionare su diversi modelli di macchine e dovrà consentire di sviluppare degli *smart services* (ad esempio per il monitoraggio remoto) che siano fruibili anche attraverso i moderni dispositivi mobili.

L'interfaccia HMI dovrà inoltre essere facilmente integrabile nel sistema informativo delle aziende che acquistano macchine GIMA, consentendo ove necessario di effettuare la tracciabilità dei prodotti, di raccogliere l'output delle macchine e di favorirne la consultazione da parte degli utenti.

2. Pianificazione delle attività

Di seguito, si riporta la pianificazione delle attività per la realizzazione del progetto, che sono suddivise nelle macro-aree:

- Analisi della situazione esistente
- Definizione dei requisiti
- Progetto della nuova interfaccia HMI
- Formazione tecnica informatica del personale GIMA

2.1. Analisi della situazione esistente

L'attuale sistema di controllo delle macchine industriali della Società è costituito da un'interfaccia grafica basata sulla piattaforma Microsoft Windows, installata su un PC industriale di cui ogni macchina è equipaggiata. L'interfaccia consente la gestione dei lotti di produzione, il monitoraggio dei parametri di produzione, l'esportazione e la consultazione dei report sui dati di attività della macchina generati dalla sensoristica on-board. Le operazioni di interfacciamento con la macchina sono implementate da diverse librerie, a seconda del tipo di macchina, sviluppate internamente.

In questa fase, si studieranno le varie soluzioni di HMI attualmente disponibili nelle diverse divisioni e società del Gruppo IMA, in modo da valutarne le caratteristiche per arrivare a un confronto ragionato che possa costituire la base per le successive fasi del lavoro.

2.2. Specifiche e requisiti del progetto

In questa fase si dovranno raccogliere specifiche e requisiti della nuova HMI, analizzando le differenti caratteristiche delle varie tipologie di macchine che si dovranno controllare, per arrivare a specificare le funzioni che la HMI dovrà realizzare in ciascuna di esse.

Questa fase dovrà inoltre individuare le tecnologie di base e la libreria di codice da cui partire per la realizzazione della nuova piattaforma software HMI.

2.3. Progetto della nuova HMI

Obiettivo dell'ultima fase del progetto è arrivare alle specifiche di progetto della nuova HMI per le macchine.

IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)



In tutte le fasi sopra identificate, le attività saranno condotte congiuntamente dal personale GIMA e dai ricercatori universitari del CONSORZIO (CenTec - MechLav del Dipartimento di Ingegneria).

2.4. Formazione tecnica informatica del personale GIMA

Durante tutto il progetto i ricercatori e docenti universitari affiancheranno i tecnici GIMA per mettere in atto una formazione continua sulle nuove tecnologie informatiche che saranno di volta in volta identificate e adottate per lo sviluppo della nuova HMI.

3. Tempi di realizzazione

Le diverse attività del progetto saranno concluse entro marzo 2014 e saranno articolate come di seguito illustrato:

- Analisi della situazione esistente, circa 3 mesi
- Definizione dei requisiti, circa 3 mesi
- Progetto della nuova HMI, circa 6 mesi
- Formazione informatica, per tutta la durata del progetto

IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

